



CITTÀ DI ESTE

(Provincia di Padova)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 22/05/2020

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Trevisan

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

Il Segretario Comunale
Francesco Babetto

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di Maggio nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
GALLANA ROBERTA	Sindaco	X	
TREVISAN ROBERTO	Presidente del Consiglio	X	
FORNASIERO GIOVANNA	Consigliere		X
GALLANA CLAUDIO	Consigliere	X	
SETTIMO SANDRA	Consigliere	X	
VALENTE ROBERTO	Consigliere		X
ONGARO FERNANDO	Consigliere	X	
RAFFO GIUSEPPE	Consigliere	X	
CHIODARELLI GIUSEPPE	Consigliere	X	
BALBO EMANUELE	Consigliere	X	
FERRO ENZO	Consigliere	X	
AGUJARI-STOPPA STEFANO	Consigliere		X
FORNASIERO ALBERTO	Consigliere	X	
LISIERO MARISA	Consigliere	X	
SPIGOLON SIMONETTA	Consigliere	X	
ZARAMELLA CARLO	Consigliere	X	
ROIN FRANCESCO	Consigliere	X	

Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla Legge, trattandosi di Prima convocazione, e quindi legale l'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Francesco Babetto.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori:
FERRO ENZO, SPIGOLON SIMONETTA

Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 16 dell'ordine del giorno.

Cede, quindi la parola al dott. Bonaldo G., dirigente dell'Ente, che relaziona.

Termina la relazione il Presidente apre la discussione sul tema.

Nessun intervento sul tema.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Rilevato che, l'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, prevede altresì che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, - salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Visto che la definizione di abitazione principale è contenute alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge che qui si riportano:

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non

risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Ritenuto relativamente al punto 6 del precedente paragrafo di confermare la scelta del Comune di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il comma 753 fissa per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Considerato che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerato che in, materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1 commi da 748-755 della legge n. 160 del 2019 dispone :

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 la detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto la circolare n. 1/DF del MEF su chiarimenti in merito all'applicazione dell' IMU, ch in merito alle detrazioni ha chiarito che: (...) *La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti **aliquote e detrazioni IMU**, le quali sono state confermate e applicate anche per le annualità seguenti, sino al 2019 :

Aliquote:

- 0,40% per Abitazione principale, assimilate e pertinenze di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,76% Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex ATER);
- 1,06% per tutte altre unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali;
- 1,06% Uffici e studi privati di cui alla categoria A/10;
- 1,06% Immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5;
- 1,06% Immobili appartenenti alla categoria catastale B);
- 0,94% Immobili appartenenti alla categoria C/1;
- 0,94% per Immobili appartenenti alle categorie catastali da D/1 a D/8 con esclusione delle categorie catastali D/3 e D/5;
- 0,76% per Immobili appartenenti alla categoria D/3;
- 1,06% per Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5;
- 1,06% Aree fabbricabili;
- 0,94% per Terreni agricoli;
- 0,94% per Terreni agricoli condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli iscritti nella previdenza agricola;
- Detrazioni:
 - per l'abitazione principale e pertinenze di legge di €. 200,00, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 310 del 28/07/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti **aliquote e detrazioni TASI**, applicate anche per l'anno 2015:

Aliquote:

- a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,50 per mille, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) Altri immobili: 0 per mille;
- c) Aree edificabili: 0 per mille;
- d) fabbricati rurali strumentali: 0 per mille

detrazioni:

- € 50,00.- per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 4 o più figli;
- €. 100,00.- per ciascun soggetto passivo che risulti iscritto nello stesso nucleo familiare, che risulti invalido civile al 100% oppure per ciascun disabile che versi in una situazione di handicap riconosciuto grave previsto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104/1992; la condizione di invalidità/disabilità dev'essere certificata con copia del verbale della commissione medica da presentare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di godimento;

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo equivalente all'anno 2019, e che pertanto non deve prevedersi un aggravamento della pressione fiscale, con l'adozione quindi delle seguenti aliquote:

Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex ATER) : aliquota del 7,6 per mille
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale, oppure in altra categoria catastale ma con apposita annotazione di ruralità : 0 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0 per mille;
- 5) immobili appartenenti alla categoria catastale B) : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) immobili appartenenti alla categoria C/1: aliquota pari al 9,4 per mille
- 7) immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5 : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, da D/1 a D/8 con esclusione delle categorie catastali D/3 e D/5: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 9) fabbricati classificati nel gruppo catastale D3 : aliquota pari al 7,6 per mille;
- 10) immobili appartenenti alla categoria catastale D/5: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 11) tutte le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 12) uffici e studi privati di cui alla categoria A/10 : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 13) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 14) terreni agricoli : aliquota pari al 9,4 per mille;
- 15) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria come riportato nel prospetto sopra indicato.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Precisato che il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria è efficace per le parti non modificate dalla Legge 160/2019

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Presidente pone ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito confermato dagli scrutatori: presenti e votanti n.14, voti FAVOREVOLI n. 12 (consiglieri maggioranza, Zaramella, Spigolon e Lisiero); ASTENUTI n.2 (Fornasiero A. e Roin).

D E L I B E R A

1- di approvare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex ATER)	7,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale, oppure in altra categoria catastale ma con apposita annotazione di ruralità	0 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
immobili appartenenti alla categoria catastale B)	10,6 per mille
immobili appartenenti alla categoria C/1	9,4 per mille
immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5	10,6 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, da D/1 a D/8 con esclusione delle categorie catastali D/3 e D/5	9,4 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D3	7,6 per mille
immobili appartenenti alla categoria catastale D/5	10,6 per mille
tutte le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali	10,6 per mille
uffici e studi privati di cui alla categoria A/10	10,6 per mille
aree fabbricabili	10,6 per mille
terreni agricoli	9,4 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Detrazioni : - unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7; - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP	€ 200,00

3- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

A causa di un disguido tecnico il verbale non è stato registrato.